

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute. (Relazioni alla V Commissione) <i>(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio)</i> .....	163
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	172

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi, e il sottosegretario di Stato per la salute, Maurizio Fugatti.*

##### La seduta comincia alle 14.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.**

**C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.**

**C. 851 Governo.**

**Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute.**

(Relazioni alla V Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione avvia oggi l'esame congiunto del disegno di legge recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » e del disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle

Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018», con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) (limitatamente alle parti di competenza), allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4) (limitatamente alle parti di propria competenza), nonché allo stato di previsione del Ministero della salute (Tabella 14).

Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte a introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono, invece, avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.

È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa

l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.

È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile », costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che in sede consultiva possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.

Precisa che tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.

Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilan-

cio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.

L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge o, nel caso del disegno di legge di assestamento, di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Segnala inoltre che, in relazione ai tempi d'esame previsti in Assemblea, la XII Commissione dovrà esprimere il parere già nel corso della seduta prevista per la giornata di domani.

Da, quindi, la parola al relatore, deputato Tiramani, perché illustri i contenuti dei provvedimenti ed invita quindi i colleghi ad intervenire.

Paolo TIRAMANI (Lega), *relatore*, segnala in primo luogo, partendo dall'analisi del disegno di legge di rendiconto, con specifico riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, che, come analizzato dalla Corte dei conti nel Rapporto sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, lo stato di previsione del Ministero della salute presenta una dotazione finanziaria iniziale di competenza di 2.331,9 milioni, aumentata a 2.691,4 milioni nelle previsioni definitive (con un incremento di circa 359 milioni) a causa dell'incremento delle risorse trasferite alle regioni per il sostegno nell'acquisto di farmaci innovativi (Fondi farmaci innovativi e oncologici innovativi).

Ricorda che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 401-406) ha istituito presso il Ministero della salute, dal 1° gennaio 2017, due Fondi per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi. Entrambi i fondi hanno una dotazione di 500

milioni di euro ciascuno a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

Dal 2017, sono stati inoltre trasferiti nelle competenze del Ministero della salute la gestione delle somme da erogare alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome per le prestazioni a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall'Inps (capitolo 2317) e del rimborso al Sistema Sanitario Nazionale delle spese sostenute per l'assistenza sanitaria agli stranieri bisognosi (capitolo 2359), in precedenza allocate presso il Ministero dell'interno.

La Corte sottolinea come, tra il 2013 e il 2017, la dimensione complessiva delle risorse gestite dal Ministero della salute è cresciuta in maniera consistente, passando dai 1.513 milioni del 2013 ai 2.691 milioni del 2017. Tale incremento, al netto di quanto è riferibile ai fondi per i farmaci innovativi ed oncologici innovativi, si ridimensiona poiché l'incremento delle risorse da ripartire tra i diversi programmi risulta di circa il 12 per cento. Ferme restando quelle destinate a ricerca, prevenzione, sistemi informativi e vigilanza degli enti, la crescita (al netto dei fondi per i farmaci) si è concentrata proprio nella programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Fa presente che, per quanto riguarda la gestione delle spese 2017, il consuntivo mostra impegni sulla competenza per oltre 2,6 miliardi, in crescita del 31 per cento rispetto al 2016. Un risultato da ricondurre principalmente ai Fondi per i farmaci: al netto di tale componente la crescita si ridimensiona al 5,8 per cento.

I residui passivi accertati al 31 dicembre crescono a circa 1.850 milioni contro i 1.060 milioni del 2016. L'importo maggiore riguarda il capitolo 3010 relativo al rimborso alle Regioni del Fondo per l'acquisto dei medicinali innovativi. L'importo stanziato (1 miliardo) completamente impegnato non è stato pagato in attesa del decreto interministeriale che doveva disciplinare la distribuzione delle risorse tra le Regioni, condizionato ad una Intesa Stato-

Regioni raggiunta solo il 21 dicembre 2017. Il decreto è stato poi emanato il 16 febbraio 2018.

Per quanto riguarda i pagamenti complessivi, questi flettono del 9,8 per cento. Si riducono in misura molto accentuata i pagamenti sulla competenza (-21,3 per cento), soprattutto per il rallentamento di quelli per trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche (-43,4 per cento). La quota di pagamenti su impegni di competenza passa nel complesso dal 70,8 per cento del 2016 al 42,6 per cento; nel caso del programma Trasferimenti ad amministrazioni pubbliche il calo è ancora maggiore: dal 68,1 per cento dello scorso esercizio al 25,4 per cento del 2017.

Guardando alla ripartizione degli stanziamenti per Missione, nel 2017 si accentua la concentrazione dei fondi in quattro programmi, tre della Missione « Tutela della salute » e uno della Missione « Ricerca e innovazione ». Ad essi va (al netto dei fondi per i farmaci) l'87,3 per cento delle risorse, a fronte dell'85,3 per cento dello scorso esercizio.

Il programma della Missione « Tutela della salute » che presenta la crescita più rilevante è quello denominato « Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA » con uno stanziamento di competenza iniziale di 1.177,5 milioni e un definitivo di 1.395,1, che vede aumentare le risorse attribuite del 38 per cento rispetto al 2016. La forte crescita del programma è legata alla variazione dei contributi agli investimenti.

Il programma « Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure » registra nel 2017 uno stanziamento di 600,9 milioni (591 nel 2016) mentre quello denominato « Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante », anche se in flessione rispetto al 2016 (quando aveva uno stanziamento pari a 160,3 milioni), presenta uno stanziamento di competenza iniziale di 133,8 milioni e un definitivo di 139,7 milioni. Segnala che, nell'ambito di tale programma è presente il capitolo 4386 Fondo per il gioco d'azzardo patologico, con uno stanziamento definitivo di 45

milioni di euro (5 milioni in meno rispetto alla previsione iniziale di 50 milioni di euro, di pari importo a quella del 2016). I residui di stanziamento, tuttavia, sono pari a 44,2 milioni, corrispondenti a quasi la totalità delle risorse allocate sul capitolo (che pertanto risultano – come peraltro nel 2016 – pressoché interamente non spese).

La Missione « Ricerca e innovazione » si avvale nel 2017, per la parte gestita dal Ministero della salute, di risorse per 353 milioni (stanziamento iniziale di competenza 260,8 milioni). Come negli esercizi passati, all'interno della Missione, il programma « Ricerca per il settore della sanità pubblica », con un finanziamento definitivo di competenza pari a 340,9 milioni, esaurisce pressoché l'intera Missione rappresentando più del 95 per cento della spesa complessiva.

Fa presente che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sono stanziati gran parte delle risorse destinate al finanziamento della Sanità. Le principali fonti del finanziamento della spesa del Servizio sanitario nazionale sono costituite dal gettito tributario (in particolare IRAP, addizionale regionale IRPEF, IVA e accise), ricavi ed entrate proprie, trasferimenti pubblici e privati ed integrazioni a carico del bilancio.

Nel corso del 2017 sono cresciuti gli importi relativi alla Missione riguardante le Relazioni finanziarie con le Autonomie territoriali, che prevede il Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6), con uno stanziamento di competenza pari a 74.822 milioni di euro, che però contiene un capitolo ricollocato (il capitolo 2862 Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di partecipazione all'IVA) che precedentemente apparteneva al programma Federalismo (3.4), dal 2017 ridenominato Federalismo amministrativo (3.4). Includendo tale capitolo tra le risorse del programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria per il 2016, lo stan-

ziamento fa registrare 3.027 milioni in più, con una variazione positiva del 4,2 per cento.

Per quanto riguarda i contributi per strutture sanitarie private, si segnalano i capitoli 2705 Somma da erogare all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e 2707 Somma da assegnare ai Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali con previsioni di competenza pari, rispettivamente a 43,5 milioni e a 35 milioni di euro, entrambe invariate rispetto al 2016.

Infine, nell'ambito dello stato di previsione del MEF si segnala, con riferimento al capitolo 7464 Edilizia sanitaria una riduzione delle previsioni definitive a 150 milioni di euro (nel 2016 erano 601 milioni), rispetto all'ammontare degli stanziamenti iniziali pari a 250 milioni.

Passando all'altro settore di competenze della XII Commissione, segnala che nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Missione di maggior interesse per le politiche sociali è la Missione 24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia con risorse dedicate alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, nonché all'integrazione e all'inclusione sociale.

La Missione 24, con uno stanziamento iniziale di competenza pari a 31.191 milioni, che scendono a 30.926 milioni nel definitivo, è articolata in due programmi Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali eccetera (24.12) e Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) eccetera (24.2).

Con riferimento al programma 24.2 (trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva), nel 2017 esso ha presentato uno stanziamento pari a 30.833,7 milioni di euro, quasi interamente dedicato (74,5 per cento) al trasferimento all'Inps delle risorse necessarie all'erogazione degli interventi assistenziali di competenza dello Stato (assegno sociale, invalidità civile, indennità di accompagnamento, eccetera).

La maggior parte di tali risorse (pari a 18.352 milioni nel 2017, con una variazione in diminuzione in corso di esercizio pari a 248 milioni) è concentrata nel cap. 3528, relativo al trasferimento all'INPS delle somme per il pagamento delle pensioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti. All'interno del programma è presente anche il capitolo 3543 Somme da corrispondere per l'assegnazione del *bonus* bebè con una previsione pari a 1.012 milioni di euro. Si ricorda che lo stanziamento, erogato sulla base dell'ISEE familiare, discende dalla legge di stabilità 2015 e che la legge di bilancio 2018 ha disposto la proroga per tale anno di tale contributo.

Nel citato programma Trasferimenti assistenziali sono altresì allocati i fondi afferenti alle politiche sociali. Fra questi la maggiore consistenza è rappresentata dal capitolo 3550 Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con una previsione iniziale di competenza pari a 1.180 milioni che scende a 1.014 milioni nella previsione definitiva (con una diminuzione di 166 milioni, di cui 41 milioni destinati al capitolo 3554 di nuova istituzione per il sostegno del reddito delle fasce deboli della popolazione residente nelle zone colpite da eventi sismici nel 2016 e 2017). Le risorse del fondo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio economico collegato al Reddito di inclusione, la misura unica nazionale di contrasto alla povertà che ha sostituito il SIA (Sostegno di inclusione attiva).

Si ricordano gli ulteriori Fondi, le cui risorse sono stanziare annualmente dalla legge di bilancio per finanziare gli interventi e i servizi sociali previsti per l'area di utenza di riferimento.

In primo luogo il capitolo 3538, Fondo per le non autosufficienze, che, partendo dallo stanziamento iniziale a regime di 450 milioni di euro, presenta un lieve incremento nelle assegnazioni definitive attestandosi a 463,6 milioni di euro nel 2017 (l'incremento di 13,6 milioni deriva dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità svolte



dall'INPS). Il Fondo è stato ripartito con decreto del 27 novembre 2017. In proposito si segnala che essendo il riparto intervenuto a fine anno, l'autorizzazione alla erogazione delle somme non è avvenuta nello stesso anno e pertanto il capitolo presenta un pagato nullo.

Rileva che, per quanto riguarda il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), allocato al capitolo 3671, le risorse assegnate inizialmente ammontavano a 311,5 milioni di euro. A seguito dell'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 febbraio 2017, relativa al contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, la dotazione del Fondo è stata ridotta a 99,7 milioni. Successivamente l'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) ha trasferito le risorse del FNPS destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore, pari a circa 22 milioni di euro, ad altri capitoli dello stato di previsione del Ministero, riducendo lo stanziamento del FNPS a 77,8 milioni di euro (tali risorse sono stanziare al capitolo 3539 Somme da corrispondere alle regioni per interventi di politica sociale). Il decreto legislativo n. 147 del 2017 « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali » ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario, a valere sul Fondo Povertà, risorse per 212 milioni di euro. Complessivamente quindi le risorse attribuite alle Regioni per l'anno 2017 sono pari a circa 277 milioni, di cui circa 65 milioni a valere sul FNPS e 212 a valere sul Fondo Povertà. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 novembre 2017, ha poi definito il riparto delle risorse e disciplinato anche la programmazione dell'impiego regionale delle stesse, nonché il loro monitoraggio.

Il capitolo 3553 Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ha una previsione iniziale e definitiva di 38,3 milioni come previsto dalla legge n. 112 del 2016. Per il

2017, il riparto dei 38,3 milioni previsti è stato disposto, a seguito di intesa in Conferenza unificata, con il decreto del 27 giugno 2017.

Ricorda infine il capitolo 3527 Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari di cui alla legge n. 285 del 1997 con una previsione di 28,8 milioni. Il decreto 9 maggio 2017 ha ripartito le risorse fra i 15 comuni riservatari.

Nello stato di previsione del Ministero è inoltre presente il programma 24.2 (Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni) che presenta uno stanziamento iniziale di circa 27,2 milioni di euro che sale a 93 milioni nello stanziamento definitivo. Tale incremento è principalmente dovuto all'istituzione al capitolo 5247, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni del Terzo settore con uno stanziamento iniziale di 20 milioni ed uno stanziamento definitivo di oltre 59 milioni. Mi soffermerò più in dettaglio sull'utilizzo di tali risorse in ragione della concomitanza dell'esame presso la XII Commissione del decreto correttivo del Codice del Terzo settore.

Il Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106 del 2016, « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore », è stato poi regolamentato dall'articolo 72 del Codice. Il Fondo si suddivide in due componenti: la prima parte, di 10 milioni di euro, a carattere rotativo, è destinata a finanziare tramite contributi agevolati specifici programmi di investimento finalizzati allo svolgimento delle attività di interesse generale poste in essere da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore. Tali contributi, una volta restituiti, ricostituiranno nuovamente il fondo. La dotazione finanziaria della seconda sezione del fondo (corrispondente al capitolo 5247), già quantificata in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, ai sensi

dell'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 106 del 2016, è stata incrementata di ulteriori 40 milioni di euro per la medesima annualità, in virtù del dettato dell'articolo 72, comma 5, del Codice.

Ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del codice del Terzo settore, e in particolare degli articoli 72 e 73, a decorrere dal 2017 sul Fondo citato e sul Fondo per l'associazionismo sociale (capitolo 5246, con una dotazione finale di circa 9 milioni) sono confluite le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, precedentemente appostati sui altri capitoli.

Con atto di indirizzo del Ministro del 13 novembre 2017 sono stati individuati per la stessa annualità gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui ai citati articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore riguardanti la realizzazione da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore di iniziative e progetti di rilevanza nazionale e locale da realizzarsi da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale. Il 14 novembre 2017 è stato adottato l'avviso n. 1 del 2017 con cui sono stati disciplinati i criteri di selezione e valutazione e le modalità di assegnazione e di erogazione del finanziamento delle iniziative e dei progetti di rilevanza nazionale presentati *ex* articolo 72 del Codice del Terzo settore. Per quanto riguarda i progetti di rilevanza locale, sono stati attribuiti alle Regioni e province autonome con accordi quadro di programma le risorse rinvenienti nelle precedenti leggi di settore n. 266 del 1991, n. 438 del 1998 e n. 383 del 2000.

Nella Relazione sul Rendiconto generale dello stato 2017, la Corte dei conti sottolinea che « Al di là delle affermazioni contenute nel citato atto di indirizzo, che inserisce gli interventi nell'ambito dell'Agenda 2020 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'ONU il 25 settembre 2015, la

selezione e l'attuazione delle iniziative si è rilevata complessivamente deludente. I 78 progetti nazionali ammessi al finanziamento, per un totale di risorse impegnate pari a 33,8 milioni, si presentano frammentari, autoreferenziali, di scarso impatto immediato sui bisogni della popolazione e consistenti, nella maggior parte dei casi, in incontri e manifestazioni di breve durata, volti a promuovere la sensibilità verso determinate tematiche. I 26 milioni destinati ad iniziative locali sono stati distribuiti tra le Regioni interessate sulla base di un criterio che privilegia il numero delle associazioni di volontariato operanti nel territorio, a testimonianza che si tratta più di un finanziamento a pioggia in favore dei predetti enti, che di un contributo per iniziative volte ad alleviare situazioni di disagio e di deprivazione. Ad avviso della Corte, l'emanazione di un'auspicata, completa normativa sulle imprese del Terzo settore – con un'esatta individuazione dell'area di operatività e della potenzialità di ciascuna associazione di volontariato – rappresenta il presupposto per un recupero di capacità programmatica degli interventi. In un'ottica di sussidiarietà e solidarietà, l'impegno delle associazioni del Terzo settore merita di non essere disperso e necessita, pertanto, di essere opportunamente indirizzato verso iniziative integrative e complementari dell'intervento pubblico, allo scopo di sopprimere a specifiche situazioni di disagio presenti nei singoli territori ».

Ricorda che anche per quanto riguarda le politiche sociali alcune risorse sono allocate nello stato di previsione del MEF.

Per quanto concerne le Politiche per la famiglia nella Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia dello stato di previsione del MEF, sono presenti nei seguenti capitoli: capitolo 2102 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia con una previsione iniziale di 5,1 milioni che scende a circa 5 milioni di euro, interamente spesi (nel 2016 erano 5,4 milioni); capitolo 2134 Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle poli-

tiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni, con una previsione di competenza di 19,4 milioni e con impegni a consuntivo e pagamenti del medesimo importo; capitolo 2137 Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento del fondo di sostegno alla natalità con una previsione definitiva di 13,4 milioni e con impegni di spesa e pagamenti di pari importo. Ricorda infatti che la legge di bilancio 2017 ha istituito il « Fondo di sostegno alla natalità », con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per il 2019, 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Nello stato di previsione del MEF si segnalano inoltre le risorse impegnate per il sostegno al reddito tramite Carta acquisti. Le risorse sono allocate nel capitolo 1639 Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti con una previsione finale di 257,5 milioni (nel 2016 era pari a circa 681 milioni), interamente impegnati a consuntivo. I pagamenti ammontano invece a circa 251 milioni di euro.

In tema di Lotta alle dipendenze segnala il capitolo 2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga, con una previsione iniziale di 4,9 milioni incrementata a 9,1 milioni di euro, interamente impegnata a consuntivo.

Segnala, infine, la Missione Giovani e sport (30), allocata nello stato previsionale del MEF, che presenta una previsione iniziale di competenza pari a circa 787 milioni, che sale nelle previsioni finali a 852 milioni di euro (circa 700 milioni nel 2016). All'interno della Missione il programma Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.3) presenta una previsione iniziale di 117,8 milioni che, grazie ad un incremento di 43,8 milioni a carico del Fondo servizio civile nazionale, raggiunge la previsione finale di 161,6 milioni di euro.

Passando, quindi, al disegno di legge di assestamento per il 2018, ricorda che esso è lo strumento previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Lo stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2018 reca spese iniziali per circa 2.441,1 milioni di euro complessivi in conto competenza e 2.493,1 milioni in conto cassa. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2018 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di 239,3 milioni per la parte corrente e di 51,8 milioni di euro per il conto capitale.

Le previsioni assestate dal disegno di legge in esame, risultano pari a 2.606,5 milioni per la parte di competenza e a 3.619,7 milioni in conto cassa. La previsione iniziale dei residui risulta invece assestarsi a 1.953,5 milioni di euro.

Le variazioni introdotte in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2018 risultano pari a 167 milioni in conto competenza e 233 milioni in conto cassa.

In ultimo, le variazioni proposte con il presente provvedimento ammontano per la competenza a 2,4 milioni, derivanti da esigenze connesse all'effettivo svolgimento della gestione, e per la cassa a 898 milioni. Tali variazioni riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile o inderogabile e, considerato anche il passaggio di legislatura, risultano di esiguo ammontare rispetto al totale delle previsioni iniziali stanziata nello stato di previsione (appena lo 0,10 per cento).

La variazione dei residui, dovuta alla necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2017, ammonta a 1.662,4 milioni.

Da questi dati emerge che per lo stato di previsione del Ministero della salute le variazioni di competenza proposte hanno un peso ridotto, mentre è più cospicua la variazione dei residui, in particolare per la Missione Tutela della salute (+1.481 milioni), che incide prevalentemente sul pro-



gramma 20.3 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA (20.3), e in particolare sul capitolo 3010 Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi (+1.000 milioni). Tale rilevante variazione dei residui fa registrare, di conseguenza, un impatto sulla cassa (+900 milioni).

Per quanto riguarda la Missione Ricerca e innovazione (17), si rileva che la variazione in aumento a livello dei residui proposta dal disegno di legge in esame, in termini di cassa, è pressoché interamente caricata sul programma Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20).

Le risorse relative al concorso dello stato alla spesa sanitaria presenti nello stato di previsione del MEF, registrano quasi esclusivamente variazioni in conto residui, con un aumento di oltre 15 miliardi di euro. In particolare, i capitoli 2700 Fondo sanitario nazionale e 2701 Finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori entrate IRAP fanno registrare una variazione proposta per il solo conto dei residui che ammontano, rispettivamente, a 3.202,4 milioni e a 2.354,3 milioni di euro. Le risorse di questo programma sono in prevalenza assorbitate dal capitolo 2862 Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA che registra un aumento dei residui di oltre 9 miliardi.

Passando alle Politiche sociali, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) le variazioni proposte dal disegno di legge in esame sono pressoché totalmente variazioni in conto residui, per circa 3,7 miliardi. Variazioni più ridotte (342 milioni) interessano la cassa e sono determinate da atti amministrativi.

Nello stato di previsione del MEF sono allocate le risorse della Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24). Il totale della Missione presenta complessivamente previsioni iniziali per circa 1.152 milioni per competenza e cassa, con residui pressoché nulli che, per variazione proposta dal disegno di legge in esame,

aumentano a 62,2 milioni di euro. Le previsioni assestate, anche in questo caso, non si discostano molto dalle iniziali: 1.156 milioni in conto competenza e 1.163 milioni in conto cassa.

Nello stato di previsione del MEF sono allocate anche le risorse della Missione 30 Giovani e sport, contenente il programma Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2), con una dotazione di competenza iniziale e assestate pari a 188,7 milioni di euro, per la parte prevalente corrispondente alla dotazione del Fondo occorrente per il funzionamento del servizio civile nazionale (capitolo 2185), con previsioni iniziali e assestate di competenza pari a 179,8 milioni di euro.

Per la parte di interesse della XII Commissione, il capitolo 2106 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per incentivazione e sostegno alla gioventù registra invece una previsione di competenza iniziale e assestate pari a 7,2 milioni di euro.

Non si registrano variazioni neanche in relazione alle politiche antidroga, iscritte al capitolo 2113 (pari a circa 4,3 milioni).

Dario BOND (FI) chiede chiarimenti in ordine alla utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze.

Vito DE FILIPPO (PD) sottolinea che i dati relativi al rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 testimoniano che per quanto riguarda il Ministero della salute vi è stato un consistente aumento di risorse, richiamato anche nella relazione della Corte dei conti, che rappresenta il consolidamento di una decisa inversione di tendenza rispetto ad un passato meno glorioso. In tal modo, non solo attraverso il finanziamento dei farmaci innovativi, si è determinato un rafforzamento del ruolo del predetto Ministero, che ha contribuito a dare maggiore efficacia alle iniziative a livello nazionale. Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse per i farmaci innovativi, osserva che la notevole dimensione dei residui è dovuta al fatto che l'intesa con le regioni è stata raggiunta solo alla conclusione dell'anno e, pertanto, l'utilizzo delle

risorse è stato possibile solo nei primi mesi del 2018.

Per quanto riguarda l'assestamento, ricorda che l'attuale legislazione permette una certa flessibilità nella variazione delle voci di spesa pur dovendo garantire l'invarianza dei saldi. Rileva pertanto che, a differenza di quanto si poteva prevedere dalle dichiarazioni sinora effettuate, l'attuale Governo, non prevedendo alcuna modifica sostanziale, sembra condividere pienamente l'impostazione data dalla passata maggioranza.

Paolo TIRAMANI (Lega), *relatore*, in relazione alla richiesta di chiarimenti del collega Bond, segnala che il Fondo per le non autosufficienze è stato istituito dalla legge finanziaria 2007 per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali.

Per quanto concerne l'intervento del collega De Filippo, ritiene utile precisare che, al netto delle risorse per i farmaci innovativi, l'aumento nel 2017 dello stanziamento del Ministero della salute appare decisamente più contenuto. In ogni caso, l'assenza di variazioni significative per quanto riguarda l'assestamento non è determinata da immobilismo o da una presunta continuità con le politiche del precedente Governo, ma è la naturale conseguenza della costituzione del Governo attuale solo poche settimane prima della data del 30 giugno, termine di riferimento per il disegno di legge di assestamento. Reputa pertanto non corretto e fuorviante quanto affermato dall'ex sottosegretario De Filippo in quanto sarebbe stato impossibile, e anche disonesto dal punto di vista intellettuale, per l'attuale maggioranza ap-

portare modifiche significative, che potranno invece trovare spazio nella legge di bilancio per il 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, osserva che il provvedimento di cui oggi la XII Commissione avvia l'esame, per le parti di sua competenza, consta di 15 articoli, suddivisi in cinque Capi. Per quanto concerne i contenuti, in termini generali rileva che: il Capo I reca misure per il contrasto al precariato; il Capo II riguarda i temi del contrasto alla delocalizzazione e della salvaguardia dei livelli occupazionali; il Capo III, che investe direttamente le competenze della XII Commissione, reca misure per il contrasto alla ludopatia; il Capo IV e il Capo V contengono, rispettivamente, misure in materia di semplificazione fiscale e disposizioni finali e di coordinamento.

Precisa che nella sua relazione si soffermerà sul Capo III, sotto il quale è collocato l'articolo 9, concernente il divieto di pubblicità di giochi e scommesse.

Prima di entrare nel merito del contenuto di tale disposizione, fa presente che si tratta di un tema che nel corso delle passate legislature è stato affrontato dalla Commissione Affari sociali in diverse sedi, soprattutto con riferimento ai profili attinenti alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.

Al riguardo, ricorda che nella XVI legislatura si svolse un'indagine conoscitiva

relativa agli aspetti sociali e sanitari della dipendenza dal gioco d'azzardo, al termine della quale fu approvato un documento conclusivo.

Nel corso della medesima legislatura, la Commissione esaminò, in sede referente, il cosiddetto decreto Balduzzi – decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 – che, tra l'altro, ha introdotto alcune restrizioni alla pubblicità di giochi e scommesse senza, tuttavia, prevedere un vero e proprio divieto. Tale divieto era stato invece introdotto, insieme a molte altre disposizioni, in un testo unificato approvato dalla XII Commissione nella passata legislatura (Atto Camera 101 e abbinate) in relazione al quale la V Commissione (Bilancio) evidenziò profili problematici di carattere finanziario che avrebbero reso difficoltoso il seguito dell'*iter* del provvedimento.

Ora, l'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, al comma 1, ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali e artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e *internet*.

Questo divieto, di carattere generale, si affianca alle restrizioni già introdotte dal legislatore alla pubblicità di giochi e scommesse, che vengono espressamente fatte salve dalla norma. Tali restrizioni riguardano, in particolare: il divieto di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche e nelle pubblicazioni rivolte ai minori (articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 158 del 2012); l'obbligo di prevedere formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sui tagliandi dei giochi, sulle *slot machine* e sulle *videolottery* (articolo 7, comma 5, del decreto-

legge n. 158 del 2012); il divieto di utilizzare determinate modalità di pubblicità, ad esempio quella che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato, che nega che il gioco possa comportare dei rischi, che presenta o suggerisce che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, eccetera (articolo 1, comma 938, della legge n. 208 del 2015 – legge di stabilità 2016); il divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni cosiddette generaliste, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 22 (articolo 1, comma 939 della legge di stabilità 2016).

Rileva che occorre valutare l'opportunità di riconsiderare la « clausola di salvezza » della normativa vigente a fronte dell'introduzione di un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità. La normativa vigente, che il decreto-legge fa espressamente salva, infatti, nel presupporre la liceità del messaggio pubblicitario di giochi e scommesse, non sembrerebbe compatibile con il divieto generale introdotto dal decreto-legge.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9, per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), continua ad applicarsi la normativa previgente (cosiddetto decreto Balduzzi e legge di stabilità 2016) fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data, procrastinando dunque l'efficacia del divieto fino a tale data.

Fa presente che a partire 1° gennaio dal 2019, inoltre, il divieto di pubblicità si estende anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche, e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti. Sono esclusi dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le manifestazioni di sorte locali, lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il comma 2 dell'articolo 9 introduce sanzioni amministrative pecuniarie a ca-

rico del committente della pubblicità, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, dell'evento o dell'attività, che violino i divieti del comma 1. A tali soggetti si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma pari al 5 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, a 50 mila euro.

Anche nella previsione di sanzioni amministrative il decreto-legge fa salva la normativa di cui all'articolo 7, comma 6, del citato decreto-legge n. 158 del 2012, in base alla quale il committente del messaggio pubblicitario del gioco con vincite in denaro rivolte ai minori e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso vengono sanzionati entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 mila euro.

Il comma 3 dell'articolo 9 individua nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'autorità competente alla contestazione e alla irrogazione delle predette sanzioni amministrative, ai sensi della legge n. 689 del 1981.

Fa presente, poi, che il successivo comma 4 destina le risorse provenienti dalle sanzioni amministrative comminate in base ai commi precedenti all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, finalizzate ad incrementare il Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Tale Fondo è stato istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi 918-946 e 948, della legge n. 208 del 2015), con una dotazione propria pari a 50 milioni di euro annui, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, in base alla definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Il comma 6 dell'articolo 9 incrementa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi idonei per il gioco lecito (articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) – vale a dire quelli dotati di

attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica (*slot machine*), e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, (*videolottery*), fissandola, rispettivamente, al 19,25 per cento e al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, e al 19,5 per cento e al 6,5 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019.

Il comma 7, infine, reca una disposizione di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dal divieto di pubblicità di giochi e scommesse, di cui al comma 1, quantificati in 147 milioni di euro per l'anno 2019 e in 198 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provveda mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla misura del PREU sugli apparecchi idonei per il gioco lecito, stabilita dal comma precedente.

Doriana SARLI (M5S), nel richiamare una sua recente visita, effettuata insieme alla collega Sportiello e ad altri deputati della sua regione, al SERD del quartiere Ponticelli di Napoli, sottolinea che gli operatori di tale struttura hanno confermato che la dipendenza da gioco d'azzardo è in continuo aumento anche a causa della rapida e decisa diffusione delle modalità di gioco in cui si può scommettere in maniera ripetuta, senza limiti temporali. Ricorda che il nostro Paese si pone ai vertici delle classifiche europee per quanto riguarda il gioco d'azzardo, che raggiunge cifre superiori al 4 per cento del PIL. Questi dati allarmanti testimoniano che si è in presenza di un problema sociale e sanitario che investe sicuramente la competenza della XII Commissione, le cui conseguenze sono spesso riconosciute in ritardo, quando ormai si è determinato il dissesto finanziario di interi nuclei familiari.

Giudica positivamente la scelta di sancire divieto della pubblicità del gioco d'azzardo, che rappresenta la realizzazione di



un obiettivo auspicato da lungo tempo, pur riconoscendo che tale passo non può certamente risolvere l'intera problematica. Occorre, quindi, proseguire su questo cammino, in primo luogo aiutando i comuni, che sinora hanno affrontato in ordine sparso il tema, a rendere più efficaci alcune misure, a cominciare dall'obbligo del rispetto della distanza minima delle sale da gioco da luoghi sensibili, quali ad esempio le scuole. Auspica, pertanto, che ciò possa avvenire con successivi interventi normativi.

Michela ROSTAN (LeU) invita in primo luogo a riflettere sull'importanza della terminologia adottata, ritenendo importante utilizzare l'espressione « dipendenza da gioco d'azzardo » in luogo di « ludopatia ». Reputa inoltre paradossale che al divieto di pubblicità si accompagni un aumento del PREU, che di fatto rappresenta un aumento del carico fiscale a carico dei giocatori.

Occorre a suo avviso una battaglia di civiltà per distinguere chiaramente il diritto al gioco dall'azzardo patologico, dando ulteriori segnali di discontinuità, oltre il divieto di pubblicità, a partire da una drastica riduzione del numero delle sale e degli apparecchi. Nel sottolineare l'importanza di un confronto approfondito con le associazioni che operano nel settore del contrasto al gioco d'azzardo patologico, preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo volti, oltre che a modificare la definizione adottata dal provvedimento in esame, a incrementare le risorse finanziarie per l'azione di prevenzione e di contrasto e a rafforzare le campagne educative. Auspica che su questi temi vi possa essere un'ampia convergenza, anche dei gruppi parlamentari di maggioranza.

Ubaldo PAGANO (PD) ritiene che l'articolo 9 del decreto-legge possa essere considerato il completamento di un buon lavoro svolto nella passata legislatura. Invita quindi a considerare la possibilità di aumentare l'importo delle sanzioni previste a carico dei concessionari, riservandosi

la possibilità di presentare specifiche proposte emendative in tale senso.

Appare inoltre necessario, a suo avviso, introdurre misure volte ad assicurare l'efficacia delle disposizioni che i comuni possono adottare in materia di distanze minime. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di incrementare le risorse del Fondo per il contrasto all'azzardo patologico, richiamando anche la positiva esperienza di progetti volti a sviluppare l'autostima delle persone dipendenti attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro.

Giuditta PINI (PD), nel dichiarare di avere ascoltato con attenzione la relazione svolta dal deputato Baroni, giudica positiva l'introduzione del divieto di pubblicità per il gioco d'azzardo, seppure all'interno di un provvedimento che tratta temi differenti. Il divieto appare in continuità con disposizioni di carattere parziale adottate nel corso della passata legislatura.

Ricordando in ogni caso che le limitazioni previste possono incidere soltanto su una parte del gioco d'azzardo praticato nel nostro Paese, invita il Governo a sostenere l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni, anche al fine di completare il processo di riduzione del numero di sale da gioco avviato negli anni passati.

Nel segnalare che sarebbe stato opportuno prevedere un aumento delle risorse del Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, invita la maggioranza ad accogliere la proposta, che non comporterebbe oneri finanziari, di prevedere l'utilizzo di un documento di identità per accedere alle apparecchiature di gioco, in modo di assicurare la tracciabilità e rendere effettivo il divieto per i minorenni.

Pone altresì in evidenza il fatto che un settore in crescita del gioco d'azzardo, quello *on line*, rimane escluso dal divieto che è stato introdotto, nonché dalla maggior parte delle forme di prelievo e di tassazione. Pur riconoscendo che si tratta di una materia assai complicata, auspica che si possa dare un segnale incisivo anche in questa direzione.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), nel ringraziare il Governo, in particolare il Mi-



nistro Di Maio, per la scelta di avere voluto introdurre nel provvedimento in esame il divieto della pubblicità del gioco d'azzardo, invita ad adottare la terminologia concordata in sede di manualistica sui disturbi mentali che è quella di « disturbo da gioco d'azzardo ». Nel ribadire che si tratta della dipendenza con il più alto indice di incremento in tutte le fasce di età, sottolinea l'esigenza di agire sul piano dell'offerta.

Sulla base di queste premesse, ritiene sbagliata la scelta di escludere dal divieto alcune forme di gioco d'azzardo e preannuncia pertanto la presentazione di specifici emendamenti.

Appare essenziale, a suo avviso, garantire l'efficienza dei servizi che prendono in cura le dipendenze, attualmente vicini al collasso a causa della forte carenza di personale e della mancanza di fondi. Giudica del tutto insufficiente la cifra attualmente assegnata al Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico che andrebbe fortemente aumentata, pararendola alle dimensioni del gioco d'azzardo, che in Italia supera i 100 miliardi. Occorrerebbe inoltre adottare misure quali la tessera del giocatore e il rispetto delle distanze minime effettivo su tutto il territorio nazionale, nonché una limitazione delle concessioni di apparecchi nelle strutture a bassa soglia quali i pubblici esercizi.

In conclusione, ribadisce una valutazione positiva sulla norma introdotta, che si accompagna però a un disagio per l'assenza di misure ulteriori.

Alessandra LOCATELLI (Lega) esprime soddisfazione per il contenuto dell'articolo 9, osservando, anche sulla base dell'esperienza in materia di politiche sociali effettuata nel suo comune di residenza, che il divieto di pubblicità può risultare particolarmente efficace per i giocatori in età avanzata. Questi ultimi, infatti, avendo maggiori difficoltà nel praticare il gioco *on line*, finiscono spesso in condizioni di povertà e possono diventare più facilmente vittime dell'usura.

Giudica, quindi, la scelta adottata dal Governo un coraggioso inizio di un percorso volto a contrastare un grave problema sociale.

Vito DE FILIPPO (PD), riconoscendo che, sia pure in presenza di un fenomeno complesso, nella passata maggioranza in alcune occasioni non si è avuto il coraggio necessario per compiere fino in fondo determinate scelte, esprime il timore che il divieto introdotto rappresenti in concreto sostanzialmente uno *spot* in grado di stimolare numerosi « *like* », senza incidere in maniera effettiva sul fenomeno della dipendenza.

Ricorda, infatti, che tale divieto di fatto non è applicabile al gioco *on line*, che attualmente rappresenta la forma più pericolosa di dipendenza. Nel ricordare che le politiche sociali nel Paese sono storicamente « figlie di un dio minore », invita la Commissione ad agire per dare più incisività alla disposizione in discussione. Preannuncia, pertanto, la presentazione di alcuni emendamenti tesi a rafforzare l'azione di monitoraggio e prevenzione e il ruolo dei servizi sociali.

Alessandra LOCATELLI (Lega), in relazione a quanto affermato dal collega De Filippo, ritiene utile ribadire che, ferma restando l'esclusione del gioco *on line*, il divieto di pubblicità rappresenta un'efficace forma di contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo per fasce consistenti della popolazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, esprimendo apprezzamento per alcune delle considerazioni svolte nella discussione, ritiene però doveroso ricordare che l'enorme lavoro svolto dalla Commissione affari sociali nella passata legislatura non è riuscito a produrre una regolamentazione efficace, come testimoniato dal fatto che il giro d'affari dell'azzardo legale è passato, nell'arco di un quinquennio, da 79 a oltre 105 miliardi di euro. Replicando alle accuse di ricerca di un consenso effimero, sintetizzate nella formula di « *like* », ricorda che l'attività del Governo

nella passata legislatura era decisamente condizionata dalla scelta di massimizzare le entrate fiscali, senza ridurre l'offerta sul territorio del gioco d'azzardo. Ricorda il profondo disappunto da lui manifestato quando il sottosegretario De Filippo, in sede di sindacato ispettivo, ha comunicato che solo poco più di mille persone risultavano in carico per dipendenza da gioco d'azzardo nelle strutture pubbliche, a fronte di malati stimati in una cifra fra 750 mila e un milione, oltre a un milione di soggetti problematici.

A titolo esemplificativo, segnala l'esiguità dei servizi forniti in una città come Roma o il fatto che l'attività di prevenzione sia spesso delegata interamente a soggetti del Terzo settore, ricordando che una parte consistente delle risorse stanziata per il contrasto all'azzardo patologico in realtà non sono state spese.

Giudica doveroso ribadire che le proposte votate in maniera pressoché unanime dalla Commissione affari sociali nella passata legislatura, che prevedevano anche il divieto di pubblicità, sono state di fatto insabbiate dalla Commissione bilancio e dal Ministero dell'economia e finanze e che questo è accaduto anche per quanto riguarda la delega fiscale. Critica in particolare il ruolo svolto dall'allora viceministro Nencini, vicino agli ambienti della massoneria e ricandidato anche nella presente legislatura, e dal sottosegretario Baretta.

Rispondendo alla deputata Rostan, evidenzia che l'aumento del PREU non rappresenta un tentativo di « fare cassa sulla pelle dei giocatori » ma, erodendo il *pay out*, di fatto rappresenta uno strumento per disincentivare il gioco.

Per quanto concerne l'introduzione di strumenti di identificazione, esprime perplessità sulla possibilità di utilizzare a tale fine il decreto-legge in discussione, trattandosi di un provvedimento d'urgenza. Invita in ogni caso le opposizioni a proporre le misure che ritengono più opportune, facendo presente che il Movimento 5 Stelle non assumerà un atteggiamento di chiusura, avendo già in passato presentato proposte assai articolate sulla materia.

Elena CARNEVALI (PD), scusandosi per non avere potuto partecipare alla prima fase della discussione a causa di un altro impegno, ringrazia il deputato Baroni per avere richiamato nella sua relazione il lavoro svolto dalla Commissione nella passata legislatura sul tema del contrasto al gioco d'azzardo patologico. Dissente parzialmente dall'analisi del relatore sui risultati conseguiti nella XVII legislatura, ricordando che numerose misure sono state approvate all'interno di diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico. Si dissocia fortemente dai giudizi espressi dal deputato Baroni sugli esponenti del precedente Governo, giudicando improprio l'utilizzo di certi termini e valutando positivamente il ruolo svolto dal sottosegretario Baretta.

Si dichiara inoltre fortemente dispiaciuta dalla scelta adottata nel decreto in discussione, di utilizzare la locuzione « ludopatia », ritenuta unanimemente superata nella passata legislatura.

Osserva che la scelta di inserire misure di contrasto all'azzardo patologico all'interno di un provvedimento di urgenza avrebbe dovuto portare all'adozione di misure più ampie del semplice divieto di pubblicità, ricordando che il precedente Governo aveva già avviato un percorso per la drastica riduzione degli apparecchi di gioco.

Esprime, quindi, l'auspicio che l'intesa raggiunta fra Stato e regioni il 7 settembre 2017 possa in qualche modo diventare parte integrante del provvedimento in esame. Accanto alla riduzione degli apparecchi, occorre perseguire anche quella del numero dei locali, rafforzare le misure anti-manomissione e contrastare le pratiche di riciclaggio attraverso le sale gioco.

Si associa alle considerazioni dei colleghi intervenuti precedentemente sulle problematiche connesse al gioco *on line*, ricordando che proprio il sottosegretario Baretta aveva sottolineato l'esigenza di un maggiore coordinamento a livello europeo. Preannuncia, quindi, la presentazione di proposte emendative volte a rendere più

completa ed efficace l'azione di contrasto, anche valorizzando l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, nel ricordare che la base di ogni discussione è l'ascolto reciproco, giudica non corretta e in qualche misura arrogante la scelta della deputata Carnevali di intervenire per ultima senza avere ascoltato tutti gli interventi.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, segnala che ciascun deputato ha facoltà di intervenire nella discussione sul provvedimento compatibilmente con i tempi di lavoro a disposizione della Commissione.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, ricorda che l'utilizzo del termine « ludopatia » all'interno del decreto-legge deriva da una scelta adottata nel passato con il cosiddetto decreto Balduzzi che ha dato la definizione giuridica di questa problematica.

Per quanto riguarda il divieto di pubblicità, segnala che la campagna « Mettiamoci in gioco », che vede protagonisti anche soggetti legati al Partito democratico, ha indicato come primo gradino di qualunque politica di contrasto all'azzardo patologico proprio questo elemento. Il divieto di pubblicità rappresenta quindi un primo segnale, anche alla luce dei dati allarmanti, forniti dalla stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli, circa il costante aumento del gioco d'azzardo nonostante l'aumento del PREU.

Quanto alla citata intesa tra Stato e regioni, osserva che di fatto con tale atto è stato espropriato il ruolo del Parlamento, senza peraltro assicurare valenza normativa alle decisioni adottate in quella sede. Invita in ogni caso le opposizioni a presentare proposte emendative, anche in tema di tassazione del gioco, senza avere pregiudizi, motivati magari da esperienze del passato, circa la « blindatura » del provvedimento in discussione. Reputa in ogni caso importante ricordare agli espo-

nenti del Partito democratico il ruolo svolto dal loro gruppo nella passata legislatura, in contrapposizione alle proposte provenienti da tutti i gruppi di opposizioni.

Vito DE FILIPPO (PD) precisa che la deputata Carnevali non ha potuto partecipare ai lavori della Commissione sin dall'inizio a causa di un precedente impegno e che in ogni caso aveva letto con attenzione la relazione messa a disposizione dei componenti la Commissione. Nel manifestare rispetto per le tecniche comunicative del relatore, rileva che le scelte adottate in passato in qualche modo pesano sia su coloro che nella scorsa legislatura erano in maggioranza che su coloro che si trovavano all'opposizione. Osserva che, se il relatore continua a sottolineare le manchevolezze delle ex forze politiche di Governo è altrettanto possibile per le attuali forze di opposizione ricordare che nella passata legislatura la decisione di limitarsi al divieto di pubblicità sarebbe stata considerata inadeguata dal Movimento 5 Stelle.

Nel valutare positivamente la scelta dell'attuale Governo di affrontare il tema del gioco d'azzardo patologico sin dall'inizio della legislatura, auspica che i gruppi dell'attuale maggioranza assumano un atteggiamento su eventuali emendamenti presentati dall'opposizione in linea con le posizioni assunte in passato. Dichiarata tuttavia di nutrire dubbi sulla realizzabilità di tale auspicio.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rilevando che sarebbe opportuno svolgere i lavori della Commissione evitando dialoghi tra due deputati, ricorda che l'obiettivo primario della discussione in corso è quello di addivenire alla deliberazione di un parere da trasmettere alle Commissioni competenti in via primaria. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**